



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 02/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 24 novembre 2010, n. 248

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,987 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Gestam Bonassisi Solar S.r.l., con sede legale in Roma.

Il giorno 16 novembre 2010 Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Gestamp Bonassisi Solar S.r.l., con nota del 28.08.2009 acquisita agli atti del Servizio con Prot. AOO_046 - 08/09/2009 - 0009281, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 5,987 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia;

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,987 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica Ambientale ai sensi della Legge Regione n. 31 del 21 ottobre 2008;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_046 - 12/11/2009 - 0012249 - comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_159 - 26/01/2010 - 0001055 convocava una prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 25 febbraio 2010 e successivamente con nota prot. AOO_159 - 14/05/2010 - 0007643 convocava una seconda riunione della conferenza di servizi per il giorno 17 giugno 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto con nota prot. n. 013805 del 18.03.2010 rilasciava nullaosta in quanto non si intravedono motivi ostativi;
- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 3332 del 26.03.2010 confermata con nota prot. n. 7675 del 16.6.2010 comunicava che per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto e delle sue opere annesse, sulla base anche degli elaborati progettuali integrativi sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:

1. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 delle N.T.A. del P.A.I. il riempimento della trincea venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano allo stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;

2. l'attraversamento del T. Carapelle in appoggio alla trave del ponte (previa autorizzazione dell'ente gestore dello stesso) sia realizzato sul lato a valle e senza diminuire in alcun modo la sezione utile per il deflusso delle acque;

3. l'attraversamento del C. Zampino sia realizzato senza peggiorare il regime idraulico dell'alveo interessato, avendo cura che le opere da realizzare non diano luogo a processi erosivi pericolosi per la loro stabilità ovvero per la protezione del territorio a valle;

3. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero

deflusso delle acque;

4. le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

5. durante l'esercizio delle opere sia evitata in modo assoluto l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto.

- Consorzio di Bonifica della Capitanata con nota prot. n. 4155 del 24.02.2010 comunicava che la linea elettrica da realizzare interferisce con il Torrente Carapelle e con il Canale Zampino esprimendo i seguenti pareri:

a. Attraversamento Torrente Carapelle

L'attraversamento del Torrente Carapelle è previsto con il collegamento dal cavidotto (tubo in acciaio da 160 mm) all'impalcato del ponte sovrappassante il corso d'acqua al servizio della strada provinciale n° 80; per quanto di competenza nulla osta alla esecuzione dei lavori in quanto da essi non derivano inibizioni per l'attività di manutenzione. Si evidenzia tuttavia che per la materiale esecuzione dei lavori dovrà essere acquisita preliminarmente, oltre all'autorizzazione della Struttura Tecnica Periferica Regionale, anche il nulla-osta dell'Ente gestore della strada del ponte (Amministrazione Provinciale di Foggia);

b. Attraversamento Canale Zampino

L'attraversamento del Canale Zampino è previsto da realizzare con tecnica spingi tubo e con un franco alveo e cavidotto (tubo in acciaio da 160 mm) di mt. 2.00; le modalità di attraversamento dell'alveo si ritengono compatibili con l'attività di manutenzione dello stesso a condizioni che:

1. i punti di inizio e fine della perforazione (spingi tubo e/o sonda teleguidata) vengano collocati ad una distanza non inferiore a mt. 10,00 dai cigli del canale;

2. la presenza del cavidotto venga segnalata con apposite paline fuori terra da collocare in corrispondenza dei punti di inizio e fine della perforazione e quindi ad una distanza non inferiore a mt. 10.00 dai cigli del canale.

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 4488 del 9.03.2010 concedeva nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota prot. n. 2544 del 10.03.2010 comunicava che l'area interessata dall'impianto di produzione di energia elettrica non risulta formalmente sottoposta a tutela archeologica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, si rappresenta che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali di questa Direzione. Sarà compito della Soprintendenza Archeologica di valutare l'opportunità di attivare sull'area ogni eventuale verifica preventiva dell'impatto archeologico dell'opera a farsi;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con prot. n. 3549 del 14.03.2010 comunicava che esaminata la documentazione relativa alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico Carta archeologica del rischio - ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 163/06, trasmessa dalla Società e acquisita agli atti al prot. 9915 del 2.09.2009, fa presente che l'area interessata dai lavori non è interessata da provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04. Si riscontra quanto evidenziato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici sull'assenza di ambiti territoriali paesaggistici ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04, con osservazioni pervenute. In considerazione di quanto evidenziato dalla carta del rischio archeologico che presenta rischio nullo, si esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere;

- Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 10185 del 31.12.2009 comunicava

che non si evincono ambiti territoriali paesaggistici di competenza statale ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 s.m.i.. Non si ritiene per tanto di dover esprimere alcun parere;

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici- Ufficio Coordinamento Strutture tecniche Provinciali BA/FG con nota prot. n. 18872 del 02.03.2010 e nota prot. n. 36492 del 21.4.2010 comunicava che l'area non risulta assoggettata al vincolo di pericolosità idraulica, nella espressione di "alta", "media" e "bassa", dovendo comunque ne escluda per il futuro che gli eventi contenuti nella portata con tempi di ritorno di 200 anni, possano espandersi sino all'area di intervento. Per quanto riguarda il cavidotto di collegamento con la stazione TERNA, disponeva che i punti di immersione/emersione, siano dislocati ad almeno 15 metri prima dell'attuale ciglio del torrente, con profilo a "corda molle" che mantenga il punto di minima copertura, in corrispondenza del punto di maggiore incisione dell'alveo, pari a mt. 2,00 ed inoltre che sia apposto, in corrispondenza dell'emersione/emersione del caviotto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione da contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha validità. Con ciò significa che l'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione;

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. 424 del 21.1.2010 riscontrava che l'intervento non ricade in alcun bacino del PRAE approvato con DGR 580/2007 ed esprimeva ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1575), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto esprimeva nulla osta di massima e comunque in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste-Sezione provinciale di Foggia con nota prot. n. 521/2010 del 20.01.2010 comunicava che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23;

- Comune di Foggia con modulo parere esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

- Comune di Foggia con nota prot. n. 11191 del 19.5.2009 esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico alla realizzazione della linea elettrica;

- Comune di Carapelle con nota prot. n. 670 del 5.03.2010 esprimeva parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto;

- ANAS SpA con nota prot. n. CBA-0010145-P del 19.03.2010 comunicava che il sito di ubicazione dell'impianto fotovoltaico non rientra nella fascia di pertinenza stradale, pertanto non è tenuta ad esprimere alcun parere. Per quanto riguarda l'interferenza, consistente nell'attraversamento trasversale al Km 695+265 della S.S. 16 "Adriatica" si conferma parere favorevole già in precedenza espresso con nota n. 40622 del 20.11.2009;

- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M./3^A Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. 13390 del 11.03.2010 trasmetteva nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con prot. n. 4221 del 24.03.2010 rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione

dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e linee elettriche BT/MT, cabine di consegna MT e linea MT 20 KV in cavo interrato di connessione alla Rete ENEL;

- ASL Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e sanità Pubblica Bari con prot. n. 475 del 24.02.2010 rilasciava parere preventivo igienico-sanitario preliminare positivo sul progetto;
- Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco e Tratturi - Foggia con note rispettivamente prot. n. 3265 del 19.2.2010, prot. 3671 del 25.2.2010 e prot. n. 5376 del 18.3.2010 autorizzava l'attraversamento della linea elettrica di MT sotterranea sul suolo fratturale subordinando alla formalizzazione della determina di concessione, e quindi, al pagamento di un canone annuo;
- ENEL SpA con prot. 324995 del 10.07.2008 comunicava che l'impianto fotovoltaico sarà allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV, tramite la costruzione di una cabina di consegna, connessa in antenna dalla cabina primaria di Orta Nova, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della stessa;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Assetto del Territorio Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. AOO_079/9090 del 21.05.2010 rilevava che l'area interessata dalla installazione della centrale fotovoltaica ricadono in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P e che pertanto non ha nel merito alcun parere di competenza. Per quanto attiene le opere di connessione, ricadenti in Ambiti Territoriali Distinti, in relazione alle modalità costruttive risultano coerenti con le prescrizioni di base di detti ATD e con le direttive e gli indirizzi di tutela dell'ATE di tipo "C" e pertanto ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici e compatibilità con il PUTT/P;
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Provinciale di Foggia con nota del 25/02/2010 esprimeva parere favorevole a condizione che:
 - Qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (siepe) al posto del previsto grigliato, la recinzione sia priva di cordoli in c.a. e con montanti infissi nel terreno. Deve essere escluso l'utilizzo di materiale cementizio per livellamento e stabilizzazione di aree al servizio degli impianti;
 - I montanti della struttura di sostegno dei pannelli fotovoltaici siano infissi direttamente nel terreno senza la realizzazione del cordolo in c.a. compatibile con le caratteristiche del terreno;
 - La pulizia dei pannelli venga effettuata utilizzando mezzi e detergenti eco-compatibili;
 - La scelta dei corpi illuminanti per l'illuminazione esterna, sia conforme alla L.R. n. 15/2005 ed al R.R. n. 13/06 ai fini dell'inquinamento luminoso;
 - Dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;
 - Il gestore effettui l'eventuale diserbo delle aree interessate senza l'utilizzo di diserbanti chimici.
- Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura - prot. AOO030 del 6/04/2010 n. 0024919 comunicava che di ritenere conforme alle norme e pertanto non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito l'impianto, trattandosi di terreni seminativi.
- RFI Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Bari Ingegneria con nota prot. A00_11\P\2010\0001313 del 15/03/2010 comunicava per quanto di competenza parere favorevole di larga massima circa la fattibilità delle opere proposte, interferenti con l'infrastruttura ferroviaria con l'attraversamento inferiore interrato al km. 545+957 della linea Bologna - Lecce, del quale la citata Società ha già trasmesso a R.F.I. S.p A. progetto esecutivo di dettaglio, per il relativo iter autorizzativo. Precisava che il presente parere non autorizza l'esecuzione delle opere interferenti in argomento; tale

autorizzazione potrà essere emessa solo a seguito del completamento della relativa istruttoria, peraltro ad uno stadio procedurale prossimo alla conclusione, in cui sarà stata accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula di apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservizi S.p.A., mandatami di R.F.I. S.p.A. Per quanto concerne l'intero progetto nel suo insieme, si raccomanda che in ogni caso con le sue opere non dovrà essere modificata l'attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria. Riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali si fa presente che ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa R.F.I. è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria).

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Gestamp Bonassisi Solar S.r.l. ha depositato nota del 25.9.2010 di proroga dei termini dell'atto di cessione del diritto superficie per notar Golia del 9.4.2010, n. rep. 2445, n. racc. 1694 delle aree interessate dall'intervento;

in aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", pertanto alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 - 9/07/2010 n. 0010870 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i. all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,987 MW, ubicato nel Comune di Foggia;
 - e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:
 - „ una linea elettrica in cavo sotterraneo AL 185 mm², che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di Orta Nova;
 - „ Stallo in Cabina Primaria;
 - „ Sezione MT in container;
 - „ Cabina di consegna;
- in data 21 settembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Gestam Bonassisi Solar S.r.l. ed il Comune di Foggia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 settembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11908 e della Convenzione al repertorio n. 11909;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 248 del 16 novembre 2010 agli atti del Servizio, il

procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;
Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,987 MW e relative opere di connessione ad Enel, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Foggia.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18 ottobre 2010;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Gestamp Bonassisi Solar Srl con sede legale in Roma alla via Lima n. 48, Partita IVA 03580150716 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e s.m.i., per la

costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,987 MW, ubicato nel Comune di Foggia;

e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:

„ una linea elettrica in cavo sotterraneo AL 185 mm², che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di Orta Nova;

„ Stallo in Cabina Primaria;

„ Sezione MT in container;

„ Cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché per gli interventi di manutenzione degli impianti fotovoltaici, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2010.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Foggia

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 15 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
